

MASSIMINO CAVALLARO

DISPENSA

LA CONTABILITA' DEI LAVORI

DEFINIZIONE DI CONTABILITA'

La contabilità di un'opera pubblica può definirsi come la **“trascrizione contabile”** in opera degli elaborati grafici progettuali secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche ed economiche contenute negli atti contrattuali e nel capitolato speciale di appalto.

Essa rappresenta lo specchio economico di un'opera pubblica, essendo il risultato finale di tutti gli atti ed elaborati tecnici ed amministrativi posti a base della programmazione, della progettazione, dell'appalto e della realizzazione dell'opera stessa.

IL PREZZO

Il prezzo, dal latino *“prætium”*, è l'equivalente in unità monetaria di un bene o di un oggetto, di un servizio o di una prestazione. Il prezzo in molti casi può anche non essere rappresentato dal denaro, bensì esso può rappresentare il corrispettivo come valore di scambio di un bene nei termini di un altro bene.

In materia di appalti il prezzo costituisce, per legge, una somma di denaro.

L'art.1655 del Codice Civile stabilisce infatti che *“l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”*.

L'articolo 53, comma 6, del D.L.vo 163/2006, consente la sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, con il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nella programmazione di cui all'articolo 128 per i lavori.

Il prezzo costituisce l'elemento base nella contabilità, sia in fase progettuale, che in fase esecutiva dell'opera cui essa è relativa.

In fase progettuale, l'esatta applicazione della tariffa tenuta a riferimento (perfetta corrispondenza tra la descrizione dell'articolo e la prestazione prevista in progetto e riportata in capitolato) e l'attenta elaborazione delle analisi dei prezzi non contenuti nella tariffa e per i quali si determinano i relativi *“nuovi prezzi”*, consente di ottenere la valutazione economica dettagliata dell'opera così come studiata e progettata tecnicamente in ogni sua singola parte.

In fase contabile, i prezzi, così come venutisi a modificare a seguito dell'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, consentiranno di determinare il **“corrispettivo”** di appalto, ossia la somma complessiva da corrispondere all'appaltatore quale compenso per la prestazione oggetto di appalto.

Il prezzo unitario, riferito alla singola categoria di lavoro, **è alla base della progettazione ed è fondamentale nella determinazione del costo complessivo dell'opera.**

La determinazione economica di un'opera viene conseguita mediante la stima di tutti gli elementi che concorrono alla realizzazione dell'opera stessa e che sono stati individuati dal progettista nel computo metrico.

Tale stima viene ottenuta associando ad ogni singolo elemento del computo metrico il relativo prezzo unitario.

Particolare importanza, quindi, deve essere conferita alla individuazione dei singoli prezzi unitari. I prezzi unitari da applicarsi per la stima economica dell'opera vanno desunti in primo luogo dalla tariffa ufficiale vigente nella località dove l'opera dovrà realizzarsi, ovvero, in caso di carenza della stessa, sulla base di prezzi unitari specificatamente elaborati, e denominati "Nuovi Prezzi".

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'articolo 53, comma 4, del D.L.vo 163/2006 rubricato, "tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (che recepisce e/o sostituisce l'art. 1, della direttiva 2004/18; l'art. 19, e 20, comma 2, della legge n. 109/1994; l'art. 83, del D.P.R. n. 554/1999; gli artt. 326 e 329, della legge fondamentale n. 2248/1865, all. F), stabilisce che i contratti di appalto di cui al comma 2 del medesimo articolo 53, sono stipulati a corpo.

É facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto:

- di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro,
- relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici,
- nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.

Lo stesso articolo 53, comma 4, del D.L.vo 163/2006 stabilisce che:

- **Per le prestazioni a corpo**, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
- **Per le prestazioni a misura**, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

Il ricorso, quindi, alla contabilità a misura potrà essere previsto solo nei casi in cui non è possibile approfondire dettagliatamente tutti gli aspetti progettuali che concorrono alla realizzazione di alcune tipologie di lavori, quali gli scavi archeologici e le opere di manutenzione. In questi casi, infatti, per la natura propria insita nella tipologia di tali lavori, si può facilmente incorrere nella esecuzione di categorie di lavoro non prevedibili in fase progettuale e/o nella variazione delle quantità previste nel computo metrico estimativo di progetto.

La metodologia della contabilità a "corpo" nella esecuzione delle OO.PP presuppone una progettazione esecutiva dettagliata ed accurata in uno alla stima economica dei costi necessari, limitando a casi eccezionali il ricorso allo strumento della variante in corso d'opera.

L'ottimizzazione degli atti progettuali costituisce un elemento fondamentale per una contabilità senza "imprevisti" e di conseguenza senza varianti che possono inficiare in maniera sostanziale il regolare e normale andamento dei lavori.

Questo è lo spirito con cui il legislatore ha operato nell'individuazione del tipo di contabilità che caratterizzerà per il futuro la maggior parte delle OO.PP.: la contabilità a **"Corpo"**. La esecuzione di un contratto a corpo è uno degli aspetti innovativi introdotti con la legge quadro in materia di lavori pubblici, che, con la maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati dal procedimento, ed alla qualità della progettazione, tende al perseguimento della **"certezza della spesa"** di un'opera pubblica.

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento (articolo 180, comma 7, D.P.R. 207/2010). E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticità e l'integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183, comma 3 del D.P.R. 207/2010 (articolo 211, comma 3, D.P.R. 207/2010).

PRINCIPI GENERALI SUGLI ACCERTAMENTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere (articolo 180, comma 3, D.P.R. 207/2010).

Ciò acquisisce particolare rilevanza, per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento (articolo 212, comma 1, D.P.R. 207/2010)..

Ogni misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta (articolo 213, comma 1, D.P.R. 207/2010).

I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno allorquando l'operazione di rilevazione non è ultimata; la firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese (articolo 213, commi 2 e 3, D.P.R. 207/2010).

REGISTRAZIONE PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro

accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze (articolo 180, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 207/2010).

ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono (articolo 181, comma 1, D.P.R. 207/2010):

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa (articolo 180, comma 2, D.P.R. 207/2010) .

I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento (articolo 211, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010).

Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile (articolo 211, comma 4, D.P.R. 207/2010).

FIRMA E TENUTA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato (articolo 214, comma 1, D.P.R. 207/2010):

- **Il direttore dei lavori** conferma o rettifica, prelieve le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile (articolo 214, comma 2, D.P.R. 207/2010); in particolare, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 207/2010, firma:
 - a) I libretti delle misure

- b) il registro di contabilità
 - c) gli stati d'avanzamento dei lavori
 - d) il conto finale
 - e) la relazione sul conto finale
- **Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio** (articolo 214, comma 3, D.P.R. 207/2010):
 - a) il giornale dei lavori
 - b) i libretti delle misure
 - c) i registri di contabilità
 - **Il responsabile del procedimento firma, altresì:**
 - a) le pagine del registro di contabilità
 - b) i certificati di pagamento (anche ai sensi dell'articolo 181, comma 4, D.P.R. 207/2010)
 - c) le relazioni sul conto finale di cui all'articolo 202, commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 (anche ai sensi dell'articolo 181, comma 4, D.P.R. 207/2010).
 - **l'esecutore**
 - a) preventivamente numera e firma Le pagine del registro di contabilità (articolo 214, comma 2, D.P.R. 207/2010)
 - **ai sensi dell'articolo 181, comma 3, D.P.R. 207/2010, l'esecutore firma:**
 - a) Il registro di contabilità
 - b) il conto finale
 - c) le liste settimanali.
 - **l'esecutore o il tecnico dell'esecutore suo rappresentante** che ha assistito al rilevamento delle misure, firma i libretti delle misure e le liste settimanali (articolo 181, comma 3, D.P.R. 207/2010).

IL GIORNALE DEI LAVORI (articolo 182 D.P.R. 207/2010)

Il giornale dei lavori è tenuto dal Direttore dei lavori o da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Sul giornale dei lavori

- sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
- **sono annotati**
 - a) gli ordini di servizio
 - b) le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori
 - c) le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

- d) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove
- e) le contestazioni
- f) le sospensioni
- g) le riprese dei lavori
- h) le varianti ritualmente disposte
- i) le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

LIBRETTI DI MISURA DEI LAVORI E DELLE PROVVISI (art. 183 D.P.R. 207/2010)

Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

- a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

ANNOTAZIONE DEI LAVORI A CORPO (articolo 184 D.P.R. 207/2010)

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Modalità della misurazione dei lavori (articolo 185 D.P.R. 207/2010)

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

REGISTRO DI CONTABILITÀ (articolo 188 D.P.R. 207/2010)

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro.

L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all'articolo 189.

Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

SOMMARIO DEL REGISTRO (articolo 193 D.P.R. 207/2010)

Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (articolo 194 D.P.R. 207/2010)

Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193 del D.P.R. 207/2010.

Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del D.P.R. 207/2010, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

CERTIFICATO PER PAGAMENTO DI RATE (articolo 195 D.P.R. 207/2010)

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.

Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

CONTO FINALE DEI LAVORI (articolo 200 D.P.R. 207/2010)

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;

- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

LA CONTABILITA' A MISURA

Per le opere stimate a misura, il prezzo unitario rappresenta il corrispettivo fisso per ogni unità di misura delle varie categorie di lavoro che determinano l'intera opera. Il prodotto della quantità di ogni specie di lavoro per il relativo prezzo unitario rappresenta la somma da corrispondere per la esecuzione dei lavori e/o delle forniture eventualmente comprese , tutti descritti dettagliatamente ed analiticamente nella corrispondente voce di elenco e secondo i dettami contenuti nel relativo capitolo del *Capitolato Speciale di Appalto*.

Elenco prezzi unitari.

L'elenco dei prezzi unitari si definisce come l'elenco di tutte le voci, desunte dalla tariffa ufficiale e/o da nuovi prezzi di progetto, utilizzate per la determinazione economica dell'opera ed alle quali è stato associato ogni singolo elemento del computo metrico nella determinazione della stima.

Le voci che costituiscono l'elenco dei prezzi unitari possono essere individuate mediante i codici di articoli utilizzati nel computo metrico estimativo o associando alle stesse il numero progressivo di elenco prezzi cui le medesime corrispondono.

I prezzi di elenco, così determinati, saranno inseriti nel capo terzo, paragrafo i) del Capitolato Speciale di Appalto (v. paragrafo 1.7) ai sensi dell'articolo 23 del D.M. del 29 Maggio 1895 e costituiranno i "prezzi unitari" in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno appaltati i lavori pagati a misura e le somministrazioni per le opere *ad economia*.

Modi di misurazione dei lavori.

Nel Capitolato Speciale di Appalto vengono riportate tutte le norme per la misurazione dei lavori, nonché le modalità e l'ordine con cui occorre procedere alla misurazione.

Di seguito si indicano le principali norme di misurazione che comunemente vengono inserite nei Capitolati Speciali d'Appalto:

1) Scavi : La misurazione degli scavi verrà eseguita nei seguenti modi:

a) Scavi di sbancamento ; il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore all'atto della consegna, ed all'atto della misurazione.

b) Scavi di fondazione ; Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a parete verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità; nello stesso elenco prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definitiva, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

18) Intonaci .

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro lunghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se non esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro i pavimenti, zoccolature e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle inquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a 4 m^2 , valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

La superficie d'intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.

LA CONTABILITA' A CORPO

La contabilità a “Corpo” è la quantificazione economica dei lavori in appalto sulla base di entità adimensionali in ragione delle rispettive “percentuali” di avanzamento.

Tali unità adimensionali sono rappresentate dalle “Partite contabili” individuabili in percentuale (%).

Il termine “partite “ è stato introdotto nella terminologia degli appalti con l’articolo 1666 (verifica e pagamento di singole partite) del codice civile per il pagamento all’appaltatore dei lavori in “proporzione” (percentuale) del loro avanzamento.

Le partite contabili costituiscono l’insieme degli articoli in cui il computo metrico estimativo dell’opera nel suo complesso può essere suddiviso. Ogni partita contabile può comprendere una o più articoli di computo metrico estimativo.

L’insieme di tutte le partite contabili, in cui viene suddivisa l’opera, deve formare il 100% dell’opera stessa, costituendo ogni singola unità una specifica percentuale dell’intero lavoro, così come riportato nel computo metrico estimativo.

Le partite contabili vanno individuate dal progettista, in ragione della tipologia dell’opera e della complessità della stessa, già al momento della redazione del programma dei lavori e del Capitolato Speciale di Appalto, nel quale saranno esplicitamente indicate e riportate.

Operativamente, si ottengono mediante la traduzione del computo metrico estimativo in entità adimensionali raggruppando uno o più voci di computo - categorie di lavoro individuate a mezzo degli articoli di tariffa -. Il rapporto tra il peso economico e l’importo totale del computo metrico estimativo ne determina la percentuale relativa. Il bilancio economico complessivo ottenuto dalla somma di tutte le percentuali delle partite contabili individuate è pari a 100%.

Nella scelta delle varie categorie di lavoro che devono andare a comporre le singole partite contabili il progettista dell’opera ed il responsabile del procedimento devono fare riferimento alla tipologia dell’opera , alle modalità di esecuzione, ai tempi di esecuzione, alla località dove si esegue l’opera e le condizioni a contorno, alle lavorazioni particolari o ad alta tecnologia presenti, alla eventuale necessità di fornitura e montaggio di macchine particolari, all’impiantistica ed alle modalità di erogazione delle rate di acconto.

Altro elemento che occorre stabilire prima della determinazione delle partite contabili, è la **modalità di esecuzione della gara di appalto.**

Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo è determinato mediante la predetta offerta a prezzi unitari. In tale tipo di appalto, si ritiene che la parte liquidabile a misura deve riguardare esclusivamente le lavorazioni per le quali risulta difficile, in sede di progettazione esecutiva, individuarne in maniera certa e definitiva le relative quantità.

In particolare il regolamento precisa che *“per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione*

dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta".

Si consiglia, al riguardo che il responsabile unico del procedimento debba richiedere al progettista una specifica relazione nella quale quest'ultimo dovrà indicare i lavori da contabilizzare a misura, nonché le motivazioni per le quali effettivamente ed oggettivamente non è stato possibile determinarle univocamente in fase progettuale così come previsto dal regolamento.

Ciò in quanto deve ritenersi che il legislatore ha inteso privilegiare, ai fini della certezza della spesa, il contratto a corpo, e consentire, altresì il criterio misto, ai fini del sinallagma contrattuale, solo laddove non potesse essere compiutamente definita la prestazione richiesta all'appaltatore.

Se si sceglie il metodo del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, il progettista, individuate le partite contabili, e quindi le categorie di lavoro che le compongono, può determinarne il peso percentuale già in fase progettuale. In tale caso, infatti, il rapporto tra il peso contabile delle singole partite e l'importo totale dell'opera non viene a cambiare a seguito della gara, essendo gli stessi uniformemente ribassati della stessa percentuale e pertanto la loro individuazione effettuata sulla base del computo metrico estimativo resta valida ed invariata.

Il progettista, quindi, già in fase progettuale può inserire nel Capitolato Speciale di Appalto le partite contabili con i rispettivi pesi percentuali che saranno utilizzati nella contabilizzazione dell'opera.

Nel caso, invece di gara di appalto esperita mediante offerta a prezzi unitari, le percentuali relative alle partite contabili, non essendo più unico e costante il coefficiente di ribasso, non corrispondono a quelle eventualmente calcolate sulla base del computo metrico estimativo di progetto (come nel caso della gara esperita applicando un unico ribasso al prezzo complessivo dell'opera) e potranno essere determinate solo dopo l'aggiudicazione della gara di appalto.

In questo caso, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto, per la parte di opera da contabilizzarsi a corpo, dovranno essere dettagliatamente riportate per ciascuna partita contabile, le voci che la compongono, con la relativa quantità.

Tali elementi, una volta noti i prezzi unitari di ciascuna delle suindicate voci offerti in sede di gara, nonché il costo complessivo dell'opera, consentiranno di determinare le percentuali relative a ciascuna delle partite contabili previste e che saranno utilizzate nel corso dell'appalto per la contabilizzazione a corpo dell'opera.

In tale caso, si ritiene che il bando di gara ed il Capitolato Speciale di Appalto contengano le seguenti precisazioni:

- 1) che la lista delle voci delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo, posta a base di gara, e contenuta nel documento "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e del calcolo delle percentuali delle partite contabili e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile dedotto in contratto;
- 2) che il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo esame degli elaborati progettuali posti in visione dall'amministrazione ed eventualmente acquisibili, integrando, se del caso, le quantità in essa riportate;
- 3) che le offerte siano accompagnate, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di averlo ritenuto adeguato e realizzabile al costo corrispondente alla offerta presentata e di aver preso atto che

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nella lista, non ha valore contrattuale essendo il prezzo attraverso la stessa determinato, fisso ed invariabile.

- 4) che le offerte siano accompagnate, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e 21, comma 1 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

E' opportuno comunque ribadire che i principi generali che caratterizzano la legge sono quelli che riguardano l'attendibilità e la compiutezza delle previsioni progettuali e conseguentemente quello della certezza della spesa, principi che devono condurre alla scelta del tipo di contabilità e che possono essere sintetizzati nella seguente tabella:

Tipo di Contabilità	Casi di applicazione
Contabilità a misura	Opere di manutenzione. Restauro. Scavi archeologici
Contabilità a corpo	Opere univocamente determinate nella loro totalità e per ogni singola categoria di lavoro sia qualitativamente sia quantitativamente. Possibilità di determinazione della certezza della spesa in fase progettuale.
Contabilità parte a corpo e parte a misura	Opere non determinabili univocamente sia qualitativamente sia quantitativamente per tutte le categorie di lavoro. La contabilità a misura deve essere limitata alle sole categorie non determinabili univocamente in fase progettuale.

Esempio applicativo di contabilità a corpo con i relativi elaborati contabili.

Ad esplicitazione di quanto riportato nell'articolo precedente, si riporta di seguito un esempio pratico di impostazione ed elaborazione di contabilità a corpo. Oggetto di detto esempio è la realizzazione di una strada urbana:

I lavori afferiscono essenzialmente alla realizzazione della sede stradale in sostituzione di quella esistente con annessa rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Il progettista ha già elaborato il progetto esecutivo ed è stato redatto il computo metrico estimativo dell'opera. Tenuto conto della tipologia dell'opera e che in fase di progetto si è potuto determinare con certezza tutte le voci che compongono la suindicata stima, l'appalto dovrà essere esperito interamente a corpo. Pertanto occorre predisporre il Capitolato Speciale di Appalto e determinare le partite contabili.

Supponiamo, che la strada in questione debba essere realizzata in una zona periferica, dove non emergono particolari problemi di organizzazione dei lavori, tanto che si prevede la realizzazione degli stessi in tempi sufficientemente lunghi e che le lavorazioni non avvengano per tratti, bensì per tipologia di categoria di lavoro (ad esempio la fornitura in opera di ogni strato della fondazione stradale per l'intero asse stradale).

I parametri che caratterizzano la strada in questo caso sono:

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

- 1 - tipologia dell'opera: *strada*
- 2 - modalità di esecuzione: *sull'intero asse stradale con utilizzo esclusivo di mezzi meccanici*
- 3 - tempi di esecuzione : *quattro mesi*
- 4 - località dove si esegue *l'opera e condizioni a contorno: area urbana poco edificata*
- 5 - lavorazioni particolari o ad alta tecnologia: *NO*
- 6 - fornitura e montaggio di macchine: *NO*
- 7 - impiantistica: *rete acque bianche*
- 8 - modalità di erogazione delle rate di acconto: *mensile*

Sulla base degli elaborati di progetto, del computo metrico estimativo e delle suindicate considerazioni tecniche afferenti la realizzazione dell'opera, si vanno ad individuare le partite contabili che dovranno caratterizzarne la contabilizzazione.

Nel presente esempio le partite contabili, al fine di consentirne l'individuazione, saranno indicate con la lettera F seguita dal relativo codice numerico.

Le partite contabili che si individuano per la strada in questione sono quattro ed in particolare:

F.01.000	movimenti di materia
F.02.000	fondazione stradale
F.03.000	sovrastuttura stradale
F.04.000	rete acque bianche

Tuttavia occorre osservare che l'impresa, dando corso ai lavori per tipologia di categoria di lavoro, si verrebbe a trovare nella condizione di aver effettuato una cospicua mole di lavoro senza poterne pretendere la contabilizzazione.

Ciò potrebbe accadere ad esempio per la partita contabile relativa alla fondazione stradale. Difatti se la partita "fondazione stradale" racchiudesse le voci dello strato anticapillare, del misto e del conglomerato bituminoso, il Direttore dei lavori potrebbe effettuare la contabilizzazione allorquando, per ogni tratto di fondazione stradale eseguita, riscontrasse la fornitura e la posa in opera di tutte le suindicate categorie di lavoro, anche se sono decorsi i tempi per la contabilizzazione dei lavori previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

Al fine di evitare tale inconveniente occorre prevedere, quindi, la suddivisione di alcune partite in sottopartite contabili, ottenendo il seguente schema definitivo:

F.01.000	movimenti di materia
F.02.000	fondazione stradale
F.02.001	strato di base anticapillare
F.02.002	misto calcareo
F.02.003	conglomerato bituminoso
F.03.000	sovrastuttura stradale
F.03.001	binder
F.03.002	tappetino
F.04.000	rete acque bianche

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

Alla partita contabile afferente i movimenti di materia vengono accorpati tutti gli articoli relativi al disfaccimento, allo scavo ed al trasporto a rifiuto.

Alla fondazione stradale si associano gli articoli relativi alla strato anticapillare, al misto stabilizzato ed al conglomerato bituminoso.

Alla sovrastruttura stradale si associano gli articoli relativi al binder ed al tappetino stradale.

Alla rete acque bianche vengono associati tutti gli articoli relativi ai pozzetti, alle caditoie, alle tubazioni con i relativi scavi e rinterri.

Se la gara di appalto sarà esperita mediante l'applicazione del massimo ribasso sull'importo posto a base d'asta, il progettista determina il peso percentuale di ciascuna partita contabile rispetto alla totalità dell'opera mediante il rapporto della somma dei dati economici raggruppati per ciascuna delle suindicate partite contabili ed il costo totale del computo metrico estimativo:

F.01.000	:	17,88%		
F.02.000	:	43,57%		
F.02.001	:	10,98%	}	= 43,57%
F.02.002	:	13,19%		
F.02.003	:	19,40%		
F.03.000	:	12,92%		
F.03.001	:	10,10%	}	= 12,92%
F.03.002	:	2,82%		
F.04.000	:	<u>25,63%</u>		
Totale	:	100,00%		

La sommatoria delle percentuali delle sottopartite contabili dovrà essere pari alla percentuale determinata per la partita contabile corrispondente.

Le suindicate percentuali faranno parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale di Appalto, e sono quelle che consentiranno di determinare l'importo della rata di acconto da corrispondere all'appaltatore in funzione della percentuale dell'avanzamento dei lavori.

Supponiamo, invece, che l'amministrazione appaltante decida di esperire la gara mediante ribasso sui prezzi unitari da applicarsi alle singole voci. Le percentuali relative alle partite contabili, non potranno essere individuate prima dell'esperimento della gara di appalto bensì solo dopo l'aggiudicazione della stessa.

In questo caso, Il progettista, dovrà predisporre specifiche schede con le quali saranno univocamente individuate le partite e/o sottopartite contabili con tutti i dati necessari per la determinazione delle rispettive percentuali sulla base dei prezzi offerti in sede di gara.

Tali schede saranno parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale di Appalto ed inserite nel bando di gara predisposto dall'amministrazione.

Si riporta di seguito il modello delle suindicate schede

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

INDIVIDUAZIONE PARTITE E SOTTOPARTITE CONTABILI

Partita Contabile	Descrizione	Sottopartita Contabile	Descrizione
01.000	Movimenti di materia		
02.000	Fondazione Stradale	02.001	strato di base anticapillare
		02.002	misto stabilizzato
		02.003	conglomerato bituminoso
03.000	Sovrastruttura Stradale	03.001	binder
		03.002	tappetino
04.000	Rete acque bianche		

DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI

PARTITA / SOTTOPARTITA CONTABILE					
CODICE		F01001	DESCRIZIONE		movimenti di materia
1	2	3	4	5	6
Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	prezzo offerto	parziale
160100 1	Disfacimento pav.	Mc	600		
160100 2	Disfacimento fondaz.	mc	1200		
010101 3	Scavo	mc	2700		
010300 1	Trasporto	mc	3900		
A) TOTALE VOCI PARZIALI L.					
B) Importo Offerta di gara €					
Percentuale Partita/Sottopartita Contabile =		(A/B) * 100		%	

Tale scheda di aggregazione sarà predisposta per ciascuna delle partite e sottopartite definite.

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PERCENTUALI
PARTITE E SOTTOPARTITE CONTABILI**

Partita Contabile			Sottopartita Contabile		
Codice	Descrizione	%	Codice	Descrizione	%
01.000	Movimenti di materia				
02.000	Fondazione Stradale		02.001	strato di base anticapillare	
			02.002	misto stabilizzato	
			02.003	conglomerato bituminoso	
03.000	Sovrastruttura Stradale		03.001	binder	
			03.002	tappetino	
04.000	Rete acque bianche				

Esperita la gara di appalto, sono noti i prezzi unitari offerti, nonché il costo globale dell'opera.

Inserendo gli stessi nelle suindicate schede, si determinerà per ogni partita e sottopartita contabile la relativa percentuale da utilizzarsi, poi, nella contabilità dei lavori, così come di seguito riportato:

DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI

PARTITA / SOTTOPARTITA CONTABILE					
CODICE	F01001	DESCRIZIONE	Movimenti di materia		
		E			
1	2	3	4	5	6
Art.	Descrizione	u.m.	Quantità	prezzo offerto €	Parziale €
1601001	Disfacimento pav.	Mc	600	8,20	4.920,00
1601002	Disfacimento fondaz.	mc	1200	5,00	6.000,00
0101013	Scavo	mc	2700	5,50	14.850,00
0103001	Trasporto	mc	3900	9,50	37.050,00
A) TOTALE VOCI PARZIALI €					62.820,00
B) Importo Offerta di gara €					357.219,00

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

Percentuale Partita/Sottopartita Contabile =	(A/B) * 100	% 17,58
--	--------------------	---------

Tale scheda sarà predisposta per ciascuna delle partite e sottopartite definite, ottenendo il seguente schema riepilogativo.

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE PERCENTUALI
PARTITE E SOTTOPARTITE CONTABILI**

Partita Contabile			Sottopartita Contabile		
Codice	Descrizione	%	Codice	Descrizione	%
01.000	Movimenti di materia	17.58			
02.000	Fondazione Stradale	46.25	02.001	strato di base anticapillare	10.98
			02.002	misto stabilizzato	14.28
			02.003	Conglomerato bituminoso	20.99
03.000	Sovrastruttura Stradale	11.00	03.001	Binder	9.00
			03.002	Tappetino	2.00
04.000	Rete acque bianche	25.17			

I prezzi unitari offerti dall'Impresa, saranno oggetto di apposito elenco del Capitolato Speciale di Appalto e saranno utilizzati per la elaborazione di eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera e la successiva rideterminazione delle partite contabili.

Nel caso in cui i lavori andranno contabilizzati in parte a corpo ed in parte a misura, e la gara di appalto sarà esperita mediante offerta sui prezzi unitari, nel bando di gara, nella lettera d'invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno specificate le voci che andranno contabilizzate a misura.

Per le quantità da contabilizzare a corpo saranno predisposte le schede con i dati necessari per la determinazione delle percentuali delle partite contabili, così come nell'esempio precedente, mentre per le quantità a misura sarà riportato l'elenco delle voci che andranno a comporre l'elenco prezzi unitari.

La particolarità che caratterizza i documenti nella contabilità a corpo, consiste nel fatto che sui medesimi non saranno riportati articoli di tariffa con i relativi prezzi unitari e misure, bensì le partite contabili con le rispettive percentuali.

Vengono confermate le disposizioni che riguardano le firma degli elaborati contabili, nonché le modalità di numerazione, registrazione e l'apposizione dei bolli.

Laboratori tematici
Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari FESR

Vanno opportunamente rielaborati i modelli degli elaborati contabili nei quali si fa espressamente riferimento alle misure ed ai prezzi unitari, mediante sostituzione di queste voci con quelle relative alle partite contabili ed alle percentuali:

- Il libretto delle misure;
- Il Registro di Contabilità;
- Il Sommario del Registro di Contabilità.

La necessità della rielaborazione emerge maggiormente se si considera il fatto che con il regolamento sarà riconosciuta ufficialmente quella che è la consuetudine attuale di elaborare la contabilità mediante l'utilizzo di supporti informatici, i cui programmi di elaborazione, dovrebbero essere preventivamente autorizzati dalle amministrazioni che ne devono verificare la rispondenza alla normativa.

Nasce quindi la necessità di uniformare i modelli dei documenti contabili sia per agevolare il compito delle amministrazioni, sia per le società produttrici di software.

I lavori a corpo saranno annotati in apposito libretto delle misure (libretto per aliquote o libretto delle percentuali così come definito dall'articolo 46 del R.D. 350/1895), sul quale, in rigoroso ordine cronologico di esecuzione, per ogni singola partita o sottopartita contabile in cui l'opera è stata suddivisa, viene registrata la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla stessa partita contabile riportata nel Capitolato Speciale di Appalto.

Al fine di evitare omissioni o duplicazioni in sede di contabilità, in occasione di ogni stato di avanzamento dei lavori, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni partita contabile, viene riportata nel sommario del registro di contabilità, in corrispondenza della rispettiva casella.

Le progressive quote percentuali delle varie opere eseguite, sono desunte dal direttore dei lavori sulla base di proprie valutazioni, autonomamente effettuate. L'attendibilità delle percentuali determinate può essere controllata dallo stesso direttore dei lavori attraverso un riscontro con il computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale, tenuto conto nell'appalto a corpo il rischio della quantità è a totale carico dell'appaltatore.

Si riportano, di seguito, i modelli di tali elaborati contabili che, sulla base di quelli ministeriali approvati per la contabilità a misura, sono stati adattati per la registrazione dei fatti amministrativi e contabili afferenti un'opera appaltata a corpo.

(MODELLO LIBRETTO PER ALIQUOTE)

(Apposito Libretto delle misure)

Pag. n.....

Data	Prog	Codice Part./Sott.	Dati della Partita/Sottopartita Contabile		Perc. Eseguita	Avanz.to
N.	N.	N.	Descrizione	% prog.	%	%
1	2	3	4	5	6	7 (5*6)

In tale modello si riporta :

nella colonna 1 la data di esecuzione della prestazione;

nella colonna 2 il numero progressivo;

nella colonna 3 il codice della partita o della sottopartita contabile;

nella colonna 4 la descrizione della voce della partita o sottopartita

contabile;

nella colonna 5 la percentuale di capitolato;

nella colonna 6 la percentuale eseguita alla data relativa;

nella colonna 7 la percentuale di avanzamento della partita contabile alla data relativa, ottenuta mediante il prodotto delle percentuali riportate nelle colonne 5 e 6;

(MODELLO REGISTRO DI CONTABILITA')

Pag. n.....

Prog	Part. Cont	Data	Descrizione	Rif. Libretto Per aliquote		Importo Appalto	Avanz .	Importo
N.	N.	g/m/a	voce partita contabile	Num	Pag.	€	%	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7*8)

In tale modello si riporta :

nella colonna 1 il numero progressivo;

nella colonna 2 il codice della partita contabile di capitolato;

nella colonna 3 la data di esecuzione dei lavori (già riportata nel libretto per aliquote);

nella colonna 4 la descrizione della partita contabile;

nella colonna 5 e 6 il numero e la pagina del libretto per aliquote dove è stata annotata la partita;

nella colonna 7 l'importo contrattuale (netto o lordo) di appalto;

nella colonna 8 la percentuale di avanzamento determinata alla corrispondente pagina e numero del libretto per aliquote;

nella colonna 9 l'importo (netto o lordo) di avanzamento della partita contabile;

(MODELLO SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA')

Pag. n.....

num./ pag. registr o	Cod./Descrizione		Cod./Descrizione		Cod./Descrizione		
	N./pa g.	% prog.	€	%	€	%	€

Nel sommario viene specificata ogni partita o sottopartita contabile secondo il Capitolato Speciale di Appalto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.